

# **COMUNE DI BEDIZZOLE**

Provincia di Brescia



## **Regolamento per l'applicazione dell'addizionale IRPEF**

Approvato con delibera C.C. N. 4 del 10.01.2007

Modificato con delibera C.C. N. 8 del 21.04.2015

Modificato con delibera C.C. N. 15 del 07.04.2016

Modificato con delibera C.C. N. 2 del 12.01.2017



## **ART. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del D.Lgs. 28.09.1998, n.360 e successive modificazioni ed integrazioni, le modalità per l'applicazione dell'Addizionale Comunale Irpef.

## **ART. 2 – Aliquota**

(modificato con delibera di C.C. n. 8 del 21.04.2015)

1. A decorrere dall'anno 2015, l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef è stabilita nella seguente misura:

- a) Per i redditi ricompresi nel primo scaglione Irpef, da zero a €15.000,00: aliquota dello 0,5%;
- b) Per i redditi ricompresi nel secondo scaglione Irpef, da €15.000,01 e fino a €28.000,00: aliquota dello 0,65%;
- c) Per i redditi ricompresi nel terzo scaglione Irpef, da €28.000,01 e fino a €55.000,00: aliquota dello 0,70%;
- d) Per i redditi ricompresi nel quarto scaglione Irpef, da €55.000,01 e fino a €75.000,00: aliquota dello 0,75%;
- e) Per i redditi ricompresi nel quinto scaglione Irpef, oltre €75.000,01: aliquota dello 0,8%”

2. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n.296;

## **ART. 3 – Modalità di determinazione dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dell'art.2 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota di cui all'art.2 al reddito imponibile dell'anno

precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

3. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

#### **ART. 4 – Esenzione**

(modificato con delibera di C.C. n. 15 del 07.04.2016)

(modificato con delibera di C.C. n. 2 del 12.01.2017)

1. Si stabilisce che l'addizionale non è dovuta dai contribuenti aventi un reddito complessivo imponibile ai fini Irpef non superiore a €15.000,00.

#### **ART. 5 – Versamento dell'addizionale**

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

## **Art. 6 – Norme finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di addizionale comunale Irpef, le disposizioni di cui al D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.